

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore della dott.ssa **FREND**A Valeria, n. a Pompei il 09/10/1988 cf: FRNVLR88R49G813D ed altri nel giudizio nrg. 8391/2020 pendente dinanzi al TAR del Lazio di Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del MIUR nonché sui siti istituzionali dell'USR per la Lombardia, dell'USR per l'Abbruzzo, dell'USR per le Marche, dell'USR per l'Emilia Romagna, dell'USR per il Piemonte, dell'USR per la Puglia, dell'USR per il Lazio, dell'USR per la Sicilia, dell'USR per il Veneto, dell'USR per la Toscana, dell'USR per la Campania e dell'USR per la Sardegna in ottemperanza a quanto disposto con **ordinanza della Sezione 3<sup>bis</sup> del T.A.R. del Lazio, n. 13122/2020 del 7/12/2020 emesso nel giudizio nrg. 8391/2020.**

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: **T.A.R. Lazio – Roma, nrg. 8391/2020**

2. **Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:**

- **Ricorrenti:**

**FREND**A Valeria, n. a Pompei il 09/10/1988 cf: FRNVLR88R49G813D;

**ALFANO** Laura, n. a Capua (CE) il 19/10/1992 cf: LFNLR A92R59B715H;

**ANTOLINI** Anna, n. a Villecresnes (Francia) il 19/2/1970 cf: NTLNNA70B59Z110Q;

**ANTONELLA** Lucia, n. a Osimo (AN) il 03.2.1991 cf: NTNLCU91B43G157A;

**ANTONELLI** Valentina, n. a Cattolica (FO) il 5.4.1989 cf: NTNVT89D45C357U;

**BALSAMO** Lucia, n. a Catania (CT) il 19/6/1993 cf: BLSLCU93H59C351K;

**Bettinelli** Tiziana, n. a Milano il 07/08/1990 cf: BTTTZN90M47F205P;

**BOCCIA** Davide, n. a Torino il 22/5/1989 cf: BCCDVD89E22L219B;

**BUSACCA** Melissa, n. a Vittoria (RG) il 15/4/1991 cf: BSCMSS91D55M088W;

**CAMMAROTA** Ida, n. a Vallo della Lucania (SA) il 18/4/1989 cf: CMMDIA89D58L628H;

**CARONE** Francesca, n. a Bari il 12/9/1992 cf: CRNFNC92P52A662B;

**CATANZARO** Piera, n. a Ceglie M.ca (Br) il 23/9/1987 cf: CTNPRI87P63C424J);

**CAVALLO** Simone, n. a Napoli il 23.6.1990 cf.: CVLSMN90H23F839S;

**CLEMENTI** Sofia, n. a Rimini il 17/3/1990 cf: CLMSFO90C57H294B;

**COPPOLA** Lucia, n. a Torre del Greco (Na) il 21/02/1991 cf: CPPLCU91B61L259Z;

**CRETAZZO** Rossella, n. a Avellino (AV) il 18/4/1985 cf: CRTRSL85D58A509J;

**DE CUNTO** Elita Albertina, n. a Capua (CE) il 02/6/1990 cf: DCNLLB90H42B715U;  
**DE CUPIS** Gaia, n. a Roma il 24/4/1990 cf: DCPGAI90D64H501M;  
**FATTA** Vanessa Desirée, n. a Palermo il 23/5/1991 cf: FTTVSS91E63G273K;  
**FEDELE** Luca, n. a Aversa (CE) il 15/10/1988 cf: FDLLCU88R15A512U;  
**IORE** Emanuele, n. a Napoli il 02.5.1994 cf: FRIMNL94E02F839X);  
**GUGLIOTTA** Giulia, n. a Patti (Me) il 26/2/1992 cf: GGLGLI92B66G377U;  
**LEOTTA** Francesca, n. a Roma il 25/5/1991 cf: LTTFNC91E65H501E;  
**LIUTI** Eleonora, n. a Roma il 15/6/1992 cf: LTILNR92H55H501M;  
**LOFINO** Daniele, n. a Ostuni (Br) il 9/4/1990 cf: LFNDNL90D09G187N;  
**LUCA** Chiara, n. a Palermo il 10.4.1989 cf: LCUCHR89D50G273U;  
**MASTROCOLA** Martina, n. a Brescia (BS) il 16.10.1988 cf: MSTMTN88R56B157L;  
**MEGLIO** Roberta, n. a C.mare di Stabia l'8.12.1987 cf: MGLRRT87T48C129E;  
**MONTONERI** Giulia, n. a Palermo il 27/1/1990 cf: MNTGLI90A67G273D;  
**MORANA** Federica, n. a Avola (SR) il 4.12.1988 cf: MRNFRC88T44A522O;  
**MUGIONE** Mariaconcetta, n. a Roma il 12.11.1991 cf: MGNMCN91S52H501I;  
**NIGITO** Sara, n. a Ragusa il 14.4.1984 cf: NGTSRA84D54H163A;  
**PANCETTI** Eleonora, n. a Pietrasanta (LU) il 13/7/1990 cf: PNCLNR90L53G628S;  
**PARENTI** Giulia, n. a Roma il 25/10/1989 cf: PRNGLI89R65H501D;  
**PARISI** Beatrice, n. a Napoli il 14/9/1992 cf: PRSBRC92P54F839B;  
**PERSICHETTI** Annamaria, n. a Sora (FR) il 10.4.1990 cf: PRSNMR90D50I838H;  
**PIFFERI** Alessia, n. a Scandiano (Re) il 30/8/1990 cf: PFFLSS90M70I496U;  
**PINTO** Anna, n. a Polla (Sa) il 06/02/1989 cf: PNTNNA89B46G793T;  
**PITTIU** Carla, n. a Muravera (CA) il 29/12/1988 cf: PTTCRL88T69F808M;  
**PRIORE** Edvige, n. a San Severo (FG) il 22/1/1994 cf.: PRRDVG94A62I158M;  
**RIDI** Chiara, n. a Savona (SV) il 13/07/1991 cf: RDICHR91L53I480A;  
**RITROVATO** Antonio, n. a San Giovanni Rotondo (FG) il 30/6/1990 cf: RTRNTN90H30H926G;  
**RUGGERI** Francesca, n. a Cagliari il 03/5/1990 cf: RGGFNC90E43B354P;  
**SAPIO** Antenisca, n. a Vasto (CH) il 20/03/1990 cf: SPANNS90C60E372F;  
**SERIO** Ilaria, n. a Lecce il 09/6/1994 cf: SRELRI94H49E506I;  
**SOMIGLI** Silvia, n. a Roma il 07.10.1993 cf: SMGSLV93R47H501Z;  
**SPADARO** Enrico, n. a Catania il 7/6/1991 cf: SPDNRC91H07C351X;

**SPARACINO** Maria, n. a Catania il 23.3.1989 cf: SPRMRA89C63C351L;

**TABASCO** Jessica, n. a Agropoli (Sa) il 22/1/1990 cf: TBSJSC90A62A091P;

**TANI** Marzia, n. Livorno il 01/12/1970 cf: TNAMRZ70T41E625M;

**ZUCCARINI** Martina, n. a Chieti il 31/12/1985, c.f.: ZCCMTN85T71C632J;

- Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per l'Abbruzzo in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per le Marche in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per l'Emilia Romagna in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per il Piemonte in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Puglia in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per il Lazio in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per il Veneto in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Toscana in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Campania in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- USR per la Sardegna in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)

### **3. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) del Decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 con il quale è stata indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 per come interpretato dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;

b) in parte qua delle Tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali allegate al Bando nella parte in cui non prevedono tra i titoli valutabili il servizio prestato quale assistente di lingua all'estero e per come interpretate dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;

c) dell'O.M. n. 60/2020 del 10/7/2020 nella parte in cui regola i titoli valutabili escludendo quello relativo al servizio prestato quale assistente di lingua all'estero;

- d) della nota esplicativa prot. n. 1290 del 22/7/2020 sulla tabella dei titoli di cui all'O.M n. 60/2020;
- e) della FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- f) delle GPS definitive e pubblicate, che ricomprendono i ricorrenti, nella parte in cui manca l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo di servizio per aver prestato servizio come assistente di lingua all'estero;
- g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente. Nonché per il riconoscimento:
- h) del servizio prestato dai ricorrenti come assistenti di lingua italiana all'estero tra i titoli di servizio valutabili per l'assegnazione del punteggio ai fini dell'istituzione delle graduatorie GPS costituite con dal Ministero dell'Istruzione con OM n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 e la conseguente attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico come precedentemente stabilito nella Tabella B allegata al DM n. 374/2017 e del riconoscimento della collocazione in graduatoria in ragione del punteggio ottenuto comprensivo del punteggio relativo al periodo di servizio prestato come assistente di lingua italiana all'estero da essi svolto.

### **3.1 Sunto dei motivi di ricorso:**

**I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONevolezza E ILLOGICITÀ. SVIAMENTO.**

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano che l'esclusione del servizio prestato come assistente di lingua italiana all'estero, dal novero dei titoli di servizio valutabili ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'inserimento nelle GPS, è illegittima in considerazione della disparità di trattamento che tale esclusione determina a discapito della categoria a cui appartengono i ricorrenti rispetto ad altre categorie di servizi, che svolgono attività del tutto assimilabili ed equipollenti a quelle svolte dall'assistente di lingua.

In particolare, l'irragionevolezza della decisione presa dal Ministero resistente emerge con assoluta evidenza se si pongono a confronto i titoli di servizio valutabili nella procedura indetta con il D.M. n. 374 del 2017 (Tabella B) per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia e quelli previsti nella procedura, indetta con O.M. n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 (Tabella A/4) per l'inserimento nelle GPS di II fascia, del tutto equiparabili in considerazione della soppressione della figura delle graduatorie di III fascia.

Con il medesimo motivo i ricorrenti lamentano anche che la decisione del Ministero dell'Istruzione non è supportata da alcuna motivazione né è volta a tutelare un interesse pubblico chiaramente identificabile, quando, al contrario, la scelta di discostarsi dalle precedenti valutazioni di meritevolezza in materia di titoli di servizio avrebbe dovuto essere accompagnata da idonea motivazione atta a giustificare la scelta operata.

**II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. MANIFESTA IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la decisione presa dal Ministero dell'Istruzione, volta ad escludere il servizio di assistente di lingua italiana all'estero dal novero di titoli di servizio valutabili per l'inserimento nelle graduatorie GPS è da ritenersi illegittima poiché adottata in violazione dei principi generali in materia di legittimo affidamento.

Infatti, la nomina ad assistente di lingua italiana all'estero è subordinata alla partecipazione ad una procedura selettiva indetta annualmente dal MIUR (oggi MI) volta al reclutamento di neolaureati in materie linguistiche e letterarie da inviare a svolgere tale funzione in vari stati europei.

Ebbene, l'allegato A di ogni bando relativo agli assistenti di lingua, compreso l'ultimo, stabilisce espressamente che: *“Per la valutazione dei servizi prestati in qualità di “assistente di lingua”, sia da personale italiano in scuole estere sia da cittadini comunitari in scuole italiane, si rimanda alla normativa vigente al momento della prestazione del servizio”*.

Ebbene tale dicitura è idonea a determinare un legittimo affidamento nei candidati rispetto alla futura valutabilità del servizio prestato come assistente di lingua; si noti che la stessa amministrazione, nell'individuare la normativa di riferimento, rimanda alla normativa vigente al momento della prestazione del servizio e non al momento della pubblicazione dell'eventuale bando di concorso ove il titolo può risultare spendibile.

**4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:** tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili ed inseriti nelle GPS impugnate di Milano, Pescara, Ancona, Rimini, Cremona, Torino, Bologna, Parma, Bari, Taranto, Modena, Roma, Monza e Brianza, Palermo, Brescia, Verona, Pavia, Massa Carrara, Napoli, Firenze, Cagliari, Livorno, Varese, Catania. Si precisa che tale dizione viene riportata perché così espressamente statuito nel decreto dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio di Roma n. 13122/20 che ha stabilito le modalità di compilazione del presente avviso.

**5. Lo svolgimento** del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**6. La presente notifica per pubblici proclami** è stata disposta con **ordinanza della Sez. III-bis del T.A.R. Lazio di Roma n. 13122/20, emesso nel giudizio nrg. 8391/20.**

**7. Testo integrale del ricorso:**

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**– ROMA**

**Ricorrono:**

**FREND A** Valeria, n. a Pompei il 09/10/1988 cf: FRNVLR88R49G813D;

**ALFANO** Laura, n. a Capua (CE) il 19/10/1992 cf: LFNLR A92R59B715H;

**ANTOLINI** Anna, n. a Villecresnes (Francia) il 19/2/1970 cf: NTLNNA70B59Z110Q;

**ANTONELLA** Lucia, n. a Osimo (AN) il 03.2.1991 cf: NTNLCU91B43G157A;

**ANTONELLI** Valentina, n. a Cattolica (FO) il 5.4.1989 cf: NTNVT89D45C357U;

**BALSAMO** Lucia, n. a Catania (CT) il 19/6/1993 cf: BLSLCU93H59C351K;

**Bettinelli** Tiziana, n. a Milano il 07/08/1990 cf: BTTTZN90M47F205P;

**BOCCIA** Davide, n. a Torino il 22/5/1989 cf: BCCDVD89E22L219B;

**BUSACCA** Melissa, n. a Vittoria (RG) il 15/4/1991 cf: BSCMSS91D55M088W;

**CAMMAROTA** Ida, n. a Vallo della Lucania (SA) il 18/4/1989 cf: CMMDIA89D58L628H;

**CARONE** Francesca, n. a Bari il 12/9/1992 cf: CRNFNC92P52A662B;

**CATANZARO** Piera, n. a Ceglie M.ca (Br) il 23/9/1987 cf: CTNPRI87P63C424J);

**CAVALLO** Simone, n. a Napoli il 23.6.1990 cf.: CVLSMN90H23F839S;

**CLEMENTI** Sofia, n. a Rimini il 17/3/1990 cf: CLMSFO90C57H294B;

**COPPOLA** Lucia, n. a Torre del Greco (Na) il 21/02/1991 cf: CPPLCU91B61L259Z;

**CRETAZZO** Rossella, n. a Avellino (AV) il 18/4/1985 cf: CRTRSL85D58A509J;

**DE CUNTO** Elita Albertina, n. a Capua (CE) il 02/6/1990 cf: DCNLLB90H42B715U;

**DE CUPIS** Gaia, n. a Roma il 24/4/1990 cf: DCPGAI90D64H501M;

**FATTA** Vanessa Desirée, n. a Palermo il 23/5/1991 cf: FTTVSS91E63G273K;  
**FEDELE** Luca, n. a Aversa (CE) il 15/10/1988 cf: FDLLCU88R15A512U;  
**FIORE** Emanuele, n. a Napoli il 02.5.1994 cf: FRIMNL94E02F839X);  
**GUGLIOTTA** Giulia, n. a Patti (Me) il 26/2/1992 cf: GGLGLI92B66G377U;  
**LEOTTA** Francesca, n. a Roma il 25/5/1991 cf: LTTFNC91E65H501E;  
**LIUTI** Eleonora, n. a Roma il 15/6/1992 cf: LTILNR92H55H501M;  
**LOFINO** Daniele, n. a Ostuni (Br) il 9/4/1990 cf: LFNDNL90D09G187N;  
**LUCA** Chiara, n. a Palermo il 10.4.1989 cf: LCUCHR89D50G273U;  
**MASTROCOLA** Martina, n. a Brescia (BS) il 16.10.1988 cf: MSTMTN88R56B157L;  
**MEGLIO** Roberta, n. a C.mare di Stabia l'8.12.1987 cf: MGLRRT87T48C129E;  
**MONTONERI** Giulia, n. a Palermo il 27/1/1990 cf: MNTGLI90A67G273D;  
**MORANA** Federica, n. a Avola (SR) il 4.12.1988 cf: MRNFRC88T44A522O;  
**MUGIONE** Mariaconcetta, n. a Roma il 12.11.1991 cf: MGNMCN91S52H501I;  
**NIGITO** Sara, n. a Ragusa il 14.4.1984 cf: NGTSRA84D54H163A;  
**PANCETTI** Eleonora, n. a Pietrasanta (LU) il 13/7/1990 cf: PNCLNR90L53G628S;  
**PARENTI** Giulia, n. a Roma il 25/10/1989 cf: PRNGLI89R65H501D;  
**PARISI** Beatrice, n. a Napoli il 14/9/1992 cf: PRSBRC92P54F839B;  
**PERSICHETTI** Annamaria, n. a Sora (FR) il 10.4.1990 cf: PRSNMR90D50I838H;  
**PIFFERI** Alessia, n. a Scandiano (Re) il 30/8/1990 cf: PFFLSS90M70I496U;  
**PINTO** Anna, n. a Polla (Sa) il 06/02/1989 cf: PNTNNA89B46G793T;  
**PITTIU** Carla, n. a Muravera (CA) il 29/12/1988 cf: PTTCRL88T69F808M;  
**PRIORE** Edvige, n. a San Severo (FG) il 22/1/1994 cf.: PRRDVG94A62I158M;  
**RIDI** Chiara, n. a Savona (SV) il 13/07/1991 cf: RDICHR91L53I480A;  
**RITROVATO** Antonio, n. a San Giovanni Rotondo (FG) il 30/6/1990 cf:  
RTRNTN90H30H926G;  
**RUGGERI** Francesca, n. a Cagliari il 03/5/1990 cf: RGGFNC90E43B354P;  
**SAPIO** Antenisca, n. a Vasto (CH) il 20/03/1990 cf: SPANNS90C60E372F;  
**SERIO** Ilaria, n. a Lecce il 09/6/1994 cf: SRELRI94H49E506I;  
**SOMIGLI** Silvia, n. a Roma il 07.10.1993 cf: SMGSLV93R47H501Z;  
**SPADARO** Enrico, n. a Catania il 7/6/1991 cf: SPDNRC91H07C351X;  
**SPARACINO** Maria, n. a Catania il 23.3.1989 cf: SPRMRA89C63C351L;  
**TABASCO** Jessica, n. a Agropoli (Sa) il 22/1/1990 cf: TBSJSC90A62A091P;  
**TANI** Marzia, n. Livorno il 01/12/1970 cf: TNAMRZ70T41E625M;  
**ZUCCARINI** Martina, n. a Chieti il 31/12/1985, c.f.: ZCCMTN85T71C632J;

tutti rapp.ti e difesi giusta procura in separato atto, dall'avv. Ezio Maria Zuppari (C.F. ZPPZMR62T06F839N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.ti presso gli indirizzi pec *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

**Contro:**

il **Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro p.t.;  
l'**USR per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per l'Abbruzzo** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per le Marche** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per l'Emilia Romagna** in persona del legale rapp.te;  
l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per la Puglia** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per il Lazio** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per la Sicilia** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per il Veneto** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per la Toscana** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per la Campania** in persona del legale rapp.te p.t.;  
l'**USR per la Sardegna** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Nonché nei confronti di:**

**Paola Petrucci Leoni** residente in Via Raggiolo n. 27, Novafeltria (RN) – 47863

**Angiola Giovanna Modano** dom.ta presso la PEC *angiolamodano@pec.it*

**per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari:**

- a) del Decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 con il quale è stata indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 per come interpretato dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- b) in parte qua delle Tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali allegate al Bando nella parte in cui non prevedono tra i titoli valutabili il servizio prestato quale assistente di lingua all'estero e per come interpretate dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;

- c) dell'O.M. n. 60/2020 del 10/7/2020 nella parte in cui regola i titoli valutabili escludendo quello relativo al servizio prestato quale assistente di lingua all'estero;
- d) della nota esplicativa prot. n. 1290 del 22/7/2020 sulla tabella dei titoli di cui all'O.M n. 60/2020;
- e) della FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- f) delle GPS definitive e pubblicate, che ricomprendono i ricorrenti, nella parte in cui manca l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo di servizio per aver prestato servizio come assistente di lingua all'estero;
- g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

**Nonché per il riconoscimento:**

h) del servizio prestato dai ricorrenti come assistenti di lingua italiana all'estero tra i titoli di servizio valutabili per l'assegnazione del punteggio ai fini dell'istituzione delle graduatorie GPS costituite con dal Ministero dell'Istruzione con OM n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 e la conseguente attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico come precedentemente stabilito nella Tabella B allegata al DM n. 374/2017 e del riconoscimento della collocazione in graduatoria in ragione del punteggio ottenuto comprensivo del punteggio relativo al periodo di servizio prestato come assistente di lingua italiana all'estero da essi svolto.

**FATTO**

I ricorrenti hanno tutti svolto il servizio di assistente di lingua italiana all'estero ed hanno partecipato alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con OM n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 finalizzata alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

La suddetta figura svolge il proprio ruolo nell'ambito di Università ed Istituzioni scolastiche estere, affiancando i docenti di lingua italiana e coadiuvandoli rispetto alla gestione delle attività didattiche.

In particolare, si richiede all'assistente un **supporto didattico specifico per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative riferite al parlato.**

Infatti, l'assistente deve dare priorità alle attività di comprensione/produzione/interazione orali non trascurando di trattare argomenti di cultura e civiltà secondo un approccio interculturale.

L'assistente di lingua si forma proprio come **docente**, soprattutto nell'ambito della didattica della lingua italiana, essendogli affidato il compito di assistere altro docente nello sviluppo

delle competenze linguistiche di gruppi di giovani studenti stranieri.

Non meno importante è il ruolo di promotore della lingua italiana all'estero che l'assistente di lingua svolge presso le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, di altri paesi.

Ebbene, tale funzione è **sempre** stata ricompresa tra i titoli di servizio valutabili ai fini della costituzione delle graduatorie scolastiche, sino all'ultima procedura concorsuale volta all'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, bandita con DM n. 374/2017 e finalizzata alla costituzione delle graduatorie per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, **ove l'attività di assistente di lingua italiana all'estero veniva ricompresa tra i servizi di insegnamento effettuati nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana** e veniva valutata con l'assegnazione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico, come emerge dalla lettura del punto 9) delle Note ai Titoli di Servizio di cui al punto D, indicati nella Tabella B allegata al Bando del 2017, che rimanda al punto 3 della medesima sezione che a sua volta rinvia al punto 2 della lettera D dedicata ai Titoli di servizio.

È bene specificare, infatti, che il principale motivo – considerato l'esiguo trattamento economico previsto (inferiore ai 1.000€) – per il quale i giovani neolaureati scelgono di svolgere l'attività di assistente di lingua italiana all'estero è il **punteggio** che tale attività garantisce o, per meglio dire, garantisce nell'ambito delle procedure concorsuali scolastiche, essendo, da sempre, ricompreso tra i servizi valutabili, anche in considerazione dell'esperienza professionale e di accrescimento culturale che lo svolgimento di tale attività permette.

Lo stesso MIUR determinava un legittimo affidamento in tal senso negli aspiranti assistenti di lingua; difatti, in ogni allegato A dei bandi di concorso relativi a tale servizio, **compreso l'ultimo pubblicato a gennaio 2020**, veniva indicato che **il servizio di assistente di lingua sarebbe stato valutato ai sensi della normativa vigente al momento della prestazione del servizio**, ciò al fine di garantire un'estesa partecipazione alle procedure di reclutamento, in considerazione del fatto che i futuri assistenti avrebbero avuto la possibilità di spendere il suddetto titolo nell'ambito di concorsi scolastici indetti dopo la cessazione dell'attività di assistente di lingua all'estero.

Senonché, con l'OM del 10/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura di costituzione delle graduatorie di nuova istituzione definite GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) volte alla sostituzione delle precedenti Graduatorie di Circolo e di Istituto, precisamente di II e III fascia, e dalle quali si differenziano esclusivamente sotto il profilo della durata, in quanto, mentre le precedenti graduatorie avevano durata triennale, le GPS

hanno durata biennale, conservando la medesima funzione ossia l'attribuzione delle supplenze.

Per quanto in questa sede interessa la posizione dei ricorrenti, sin dalla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio, rispetto alla disciplina dei titoli di servizio, restava in dubbio se il servizio prestato quale assistente di lingua italiana all'estero fosse ancora ricompreso tra i titoli di servizio valutabili, come in tutte le precedenti procedure di costituzione delle graduatorie scolastiche.

A tal proposito, il Ministero, con diverse comunicazioni successive indirizzate ai candidati ed alle OO.SS. – ad esempio la nota esplicativa prot. n. 1290 del 22/7/2020 sulla tabella dei titoli di cui all'O.M n. 60/2020 –, interveniva al fine di chiarire il novero dei titoli valutabili e, già tramite tali atti, sottolineava, senza fornire alcuna motivazione in merito, che non era più prevista la categoria delle “altre attività di insegnamento” tra le quali rientrava quella dell'assistente di lingua italiana all'estero.

La controversa situazione che ha interessato i titoli di servizio valutabili è stata definitivamente chiarita dal Ministero con la pubblicazione della FAQ n. 33, pubblicata sul sito del MIUR nella sezione dedicata alle informazioni utili relative alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il 4 agosto 2020, solì tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS, con la quale l'Amministrazione, omettendo di fornire un'idonea motivazione atta a giustificare tale scelta, ha espressamente escluso tra i titoli di servizio valutabili quello relativo agli assistenti di lingua italiana all'estero.

Nonostante l'irragionevole ed immotivata posizione assunta dall'Amministrazione, ogni ricorrente allegava all'istanza di inserimento in graduatoria l'attestato rilasciato dal MIUR atto a dimostrare l'esercizio della funzione di assistente di lingua all'estero o il contratto di lavoro con un'istituzione scolastica estera avente ad oggetto la prestazione di assistente di lingua italiana.

Nel corso del mese di settembre iniziavano ad essere pubblicate le Graduatorie provinciali che vedevano i ricorrenti così posizionati:

| Nome e cognome | Provincia graduatoria/e | Classe/i di concorso | Punteggio/i GPS | Posizione/i GPS |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|

|                        |         |                                          |                                                                  |                                                                                        |
|------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfano<br>Laura        | MILANO  | AA24,<br>AA25,<br>AD24, AD25             | AA24: 66<br>AA25: 54<br>AD24 54<br>AD25: 54                      | AA24: 144<br>AA25: 238<br>AD24 131<br>AD25: 132                                        |
| Antolini<br>Anna       | PESCARA | AA24,<br>AA25,<br>A E24<br>AE25,<br>A023 | AA24: 71<br><br>AA25 :76<br>AE24 : 70<br>AE25 : 76<br>A023 : 85  | AA24 pos 12<br><br>AA25 pos 11<br>AE24 pos 2<br>AE25 pos 1<br>A023 pos 1               |
| Antonella<br>Lucia     | ANCONA  | A023,<br>AA24,<br>AA25,<br>AB24,<br>AB25 | A023: 41<br><br>AA24: 41<br><br>AA25: 41<br>AB24: 41<br>AB25: 41 | A023: pos 36<br><br>AA24: pos 62<br><br>AA25: pos 61<br>AB24: pos 154<br>AB25: pos 164 |
| Antonelli<br>Valentina | RIMINI  | AB24 e<br>AB25                           | AB24 : 45<br>AB25 : 57                                           | AB24 : 113<br>AB25 : 91                                                                |
| Balsamo<br>Lucia       | MILANO  | AA24, AA25                               | AA24: 41<br>AA25:41                                              | AA24:299<br>AA25: 319                                                                  |
| Bettinelli<br>Tiziana  | CREMONA | AA24,<br>AA25,<br>AB24<br>AB25           | AA24: 66<br><br>AA25: 60<br><br>AB24: 54<br>AB25: 54             | AA24: 25<br><br>AA25: 29<br><br>AB24: 84<br>AB25: 81                                   |
| Boccia<br>Davide       | TORINO  | A011,<br>A012,<br>A022                   | A011: 40,50<br><br>A012: 52,50<br>A022: 40,50                    | A011: 555<br><br>A012: 726<br>A022: 1113                                               |
| Busacca<br><br>Melissa | BOLOGNA | A11,<br>A12,<br>A22                      | A11: 36<br><br>A12: 36<br>A22: 36                                | A11: 358<br><br>A12: 632<br>A22: 683                                                   |
| Cammarota<br>Ida       | PARMA   | AA24<br>AA25<br>AB24<br>AB25             | AA24: 88<br>AA25: 76<br>AB24: 70<br>AB25: 70                     | AA24: 15<br>AA25: 26<br>AB24: 54<br>AB25: 52                                           |
| Carone<br>Francesca    | BARI    | AA24<br>AA25                             | AA24: 37<br>AA25: 37                                             | AA24: 189<br>AA25: 212                                                                 |
| Catanzaro<br>Piera     | TARANTO | AA24<br>AA25<br>AC24                     | AA24: 63<br>AA25: 78<br>AC24:59                                  | AA24: 40<br>AA25: 35<br>AC24: 36                                                       |

|                                |                    | AC25                            | AC25:72                                          | AC25: 36                                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cavallo<br>Simone              | MODENA             | A022<br>A012<br>A023<br>A011    | A022 73,5<br>A012 61,5<br>A023 58,5<br>A011 61,5 | 156<br>199<br>16<br>118                        |
| Clementi<br>Sofia              | RIMINI             | AA25<br>AA24<br>AB25<br>AB24    | AA25: 47<br>AA24: 40<br>AB25: 40<br>AB24: 40     | AA25: 41<br>AA24: 45<br>AB25: 132<br>AB24: 127 |
| Coppola<br>Lucia               | MODENA             | AA24<br>AA25                    | AA24 : 33<br>AA25 : 33                           | AA24 : 115<br>AA25: 117                        |
| Cretazzo<br>Rossella           | TORINO             | AA24<br>AA25                    | AA24: 64<br>AA25: 80                             | AA24: 110<br>AA25: 89                          |
| De Cupis<br>Gaia               | ROMA               | AA24<br>AA25                    | AA24: 38,5<br>AA25: 38,5                         | AA24: 473<br>AA25: 490                         |
| De Cunto<br>Elita<br>Albertina | Roma               | AA24<br>AA25                    | AA24: 40,50<br>AA25: 38,50                       | AA24: 444<br>AA25: 493                         |
| Fatta<br>Vanessa<br>Desirée    | MONZA E<br>BRIANZA | AA24<br>AA25<br>AB24<br>AB25    | AA24:68<br>AA25: 56<br>Ab24:62<br>AB25:56        | AA24:45 AA25:71<br>AB24:114 AB25: 150          |
| Fedele Luca                    | Torino             | A011/<br>A012/<br>A0 22         | A011: 53<br>A012: 53<br>A022: 63                 | A011: 356<br>A012: 722<br>A022: 604            |
| Fiore<br>Emanuele              | TORINO             | A012/<br>A022                   | A012: 35,5<br>A022: 35,5                         | A012: 1277<br>A022: 1364                       |
| Frenda<br>Valeria              | MILANO             | A019                            | 47,50                                            | 383                                            |
| Gugliotta<br>Giulia            | MODENA             | AA24,<br>AA25,<br>AB24,<br>AB25 | 36,50                                            | AA24:103<br>AA25:105<br>AB24: 283<br>AB25: 275 |
| Leotta<br>Francesca            | Bologna            | AD24,<br>AD25                   | 52                                               | AD24: 49<br>AD25: 47                           |
| Liuti<br>Eleonora              | Roma               | A022<br>A011<br>A012            | A022: 42,50<br>A011: 44,50<br>A012: 47,50        | A022: 2.113<br>A011: 963<br>A012: 1.586        |
| Lofino<br>Daniele              | Bari               | AB24<br>AB25<br>AC24<br>AC25    | AB24: 52<br>AB25: 52<br>AC24: 52<br>AC25: 70     | AB24: 289<br>AB25: 287<br>AC24: 72<br>AC25: 45 |

|             |         |                              |                                                          |                                                  |
|-------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Luca Chiara | PALERMO | AA24<br>AA25<br>AB24<br>AB25 | AA24: 65,50<br>AA25: 53,50<br>AB24: 53,50<br>AB25: 53,50 | AA24: 106<br>AA25: 152<br>AB24: 274<br>AB25: 267 |
|-------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                             |                      |                                 |                                                       |                                                    |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mastrocola<br>Martina       | Brescia              | AA24<br>AA25<br>AB24<br>AB25    | AA24:64<br>AA25:67<br>AB24: 77<br>AB25: 70            | AA24:54<br>AA25: 71<br>AB24:155<br>AB25: 193       |
| Meglio<br>Roberta           | VERONA               | AB24,<br>AB25,<br>AD24,<br>AD25 | AB24: 61<br>AB25: 53<br>AD24: 69<br>AD25: 53          | AB24: 162<br>AB25: 197<br>AD24: 51<br>AD25: 77     |
| Montoneri<br>Giulia         | MONZA E<br>BRIANZA   | AA24<br>AA25<br>AB24            | AA24: 47<br>AA25: 53<br>AB24: 47                      | AA24:65<br>AA25:73<br>AB24:193                     |
| Morana<br>Federica          | MODENA               | AA24<br>AA25                    | AA24: 49<br>AA25: 43                                  | AA24: 67<br>AA25: 91                               |
| Mugione<br>Mariaconce<br>ta | TORINO               | AA24,<br>AA25<br>AB24,<br>AB25  | AA24: 50<br>AA25: 62<br>AB24: 50<br>AB25: 56          | AA24: 166<br>AA25: 144<br>AB24: 433<br>AB25: 373   |
| Nigito Sara                 | PAVIA                | AA24,<br>AA25,<br>AB24,<br>AB25 | AA24:95,00<br>AA25:83,00<br>AB24:89,00<br>AB25:83,00  | AA24:13<br>AA25: 19<br>AB24:34<br>AB25:46          |
| Pancetti<br>Eleonora        | MASSA<br>CARRAR<br>A | AB24,<br>AD24                   | AB24: 38,00<br>AD24: 38,00                            | AB24: 60<br>AD24: 20                               |
| Parenti<br>Giulia           | ROMA                 | AB24,<br>AB25                   | AB24: 35,50<br>AB25: 35,50                            | AB24: 1440<br>AB25: 1439                           |
| Parisi<br>Beatrice          | Napoli               | AB24,<br>AB25                   | AB24: 38<br>AB25: 38                                  | AB24: 1112<br>AB25: 1078                           |
| Persichetti<br>Annamaria    | Milano               | AA24,<br>AA25,<br>AB24,<br>AB25 | AA24: 33,50<br>AA25:33,50<br>AB24:33,50<br>AB25:33,50 | AA24: 368<br>AA25: 393<br>AB24: 1215<br>AB25: 1261 |
| Pifferi<br>Alessia          | Modena               | AB24,<br>AB25,<br>AE25          | AB24: 54<br>AB25: 52<br>AE25:47                       | AB24: 162<br>AB25: 156<br>AE25: 2                  |
| Pinto Anna                  | Firenze              | AB24,<br>AB25,<br>AD24,<br>AD25 | AB24: 34<br>AB25: 34<br>AD24: 34<br>AD25: 34          | AB24: 384<br>AB25: 397<br>AD24: 84<br>AD25: 81     |
| Pittiu Carla                | Cagliari             | AB24,<br>AB25,<br>AD24,<br>AD25 | AB24: 28<br>AB25: 28<br>AD24: 28<br>AD25: 28          | AB24: 329<br>AB25: 324<br>AD24: 51<br>AD:25 40     |
| Priore<br>Edvige            | Roma                 | AB24,<br>AB25,<br>AE24,<br>AE25 | AB24 34<br>AB25 34                                    | AB24 1508<br>AB25 1517                             |

|                   |          |                                 |                                                          |                                                    |
|-------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                   |          |                                 | AE24 34<br>AE25 34                                       | AE24 47<br>AE25 33                                 |
| Ridi Chiara       | Livorno  | AB24,<br>AE24,<br>AB25,<br>AE25 | AB24 53,5<br>AB25 47,5<br>AE24 47,5<br>AE25 47,5         | AB24 88<br>AB25 98<br>AE24 2<br>AE25 2             |
| Ritrovato Antonio | Varese   | A011<br>A012<br>A022<br>A023    | A011 41<br>A012 44<br>A022 56<br>A23 34,5                | A011 188<br>A012 330<br>A022 280<br>A023 36        |
| Ruggeri Francesca | Cagliari | A012<br>A019<br>A022            | A012: 39<br>A019: 39<br>A022: 39                         | A012: 465<br>A019: 123<br>A022: 494                |
| Sapio Antenisca   | Torino   | A022<br>A023                    | A022: 33,00<br>A023: 33,00                               | A022: 1586<br>A023: 117                            |
| Serio Ilaria      | Torino   | A011,<br>A012,<br>A022,<br>A023 | A011: 35,50<br>A012: 35,50<br>A022: 35,50<br>A023: 18,50 | A011: 667<br>A012: 1276<br>A022: 1363<br>A023: 150 |
| Somigli Silvia    | Roma     | AA24<br>AA25                    | AA24: 37<br>AA25: 37                                     | AA24: 492<br>AA25: 507                             |
| Spadaro Enrico    | Catania  | AA24;<br>AA25<br>AB24;<br>AB25  | AA24:51,50;<br>AA25:51,50;<br>AB24:51,50;<br>AB25: 51,50 | AA24: 75<br>AA25: 78<br>AB24: 218<br>AB25: 212     |
| Sparacino Maria   | Catania  | AA24;<br>AA25<br>AB24;<br>AB25  | AA24:71,50;<br>AA25:71,50;<br>AB24:86,50;<br>AB25: 70,50 | AA24: 51<br>AA25: 38<br>AB24: 78<br>AB25: 123      |
| Tabasco Jessica   | TORINO   | AA24<br>AA25<br>AD24<br>AD25    | AA24:82<br>AA25:64<br>AD24:70<br>AD25:64                 | AA24:57<br>AA25:136<br>AD24:47<br>AD25: 48         |
| Tani Marzia       | LIVORNO  | A023<br>AA25<br>AB25            | A023 47.50<br>AA25 50.50<br>AB25 50.50                   | A023 17<br>AA25 42<br>AB 25 95                     |
| Zuccarini Martina | TORINO   | AI24                            | 52                                                       | 7                                                  |

Ebbene, nonostante **tutti i ricorrenti abbiano allegato alla domanda di inserimento in graduatoria il titolo di assistente di lingua italiana all'estero** richiedendone il riconoscimento, l'Amministrazione ometteva di valutare il predetto titolo negando loro l'assegnazione dei relativi punteggi, con la conseguente rilevante riduzione del punteggio complessivo ed un posizionamento in graduatoria peggiore rispetto a quello che avrebbero dovuto legittimamente occupare se gli fosse stato

riconosciuto il detto punteggio.

L'esclusione dai titoli di servizio valutabili del periodo prestatato dai ricorrenti come assistenti di lingua italiana all'estero è illegittima e gravemente lesiva dei loro interessi, sicché gli atti impugnati, nella parte in cui non prevedono che il predetto titolo sia valutabile e non assegnano il relativo punteggio, sono meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

### **MOTIVI**

**I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. SVIAMENTO.**

**Ia.** L'esclusione del servizio prestatato come assistente di lingua italiana all'estero, dal novero dei titoli di servizio valutabili ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'inserimento nelle GPS, è innanzitutto illegittima in considerazione della disparità di trattamento che tale esclusione determina a discapito della categoria a cui appartengono i ricorrenti rispetto ad altre categorie di servizi, che svolgono attività del tutto assimilabili ed equipollenti a quelle svolte dall'assistente di lingua e la cui attività didattica, già prevista, come nel caso dei ricorrenti, tra i titoli valutabili nelle precedenti procedure concorsuali, non è stata esclusa con la regolamentazione delle nuove graduatorie.

In particolare, l'irragionevolezza della decisione presa dal Ministero resistente emerge con assoluta evidenza se si pongono a confronto i titoli di servizio valutabili nella procedura indetta con il D.M. n. 374 del 2017 (Tabella B) per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia e quelli

previsti nella procedura, indetta con O.M. n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 (Tabella A/4) per l'inserimento nelle GPS di II fascia, del tutto equiparabili in considerazione della soppressione della figura delle graduatorie di III fascia.

Infatti, il MIUR con la FAQ n. 33 ha escluso il riconoscimento del titolo relativo al servizio di assistente di lingua italiana all'estero, esclusivamente in dipendenza della soppressione delle graduatorie di istituto di III fascia, senza spiegare il perché.

Nella medesima FAQ, l'Amministrazione afferma che i titoli valutabili nella procedura di formazione delle GPS sono esclusivamente quelli individuati nelle relative tabelle titoli allegate all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con la quale si è dato avvio alla procedura di costituzione.

Sta di fatto che, le decisioni operate dall'Amministrazione, in merito ai titoli da riconoscere, **sono viziate sotto il profilo della illogicità determinata da un evidente contrasto con i precedenti, da contraddittorietà e disparità di trattamento, che emergono dal fatto che un titolo sostanzialmente analogo ed equipollente a quello posseduto dai ricorrenti, già valutato nell'ambito delle procedure di formazione delle graduatorie precedenti alla costituzione delle GPS, è stato riconosciuto valido anche al fine dell'attribuzione del punteggio per la formazione delle GPS.**

In particolare, tale ingiustificata disparità di trattamento si riferisce al servizio di insegnamento, effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana.

Tale servizio, specificatamente previsto dal comma 5 dell'art. 15 dell'OM n. 60/2020 e riconducibile alla categoria C.2 – punto d), è, senza ombra di dubbio, per funzioni ed attività esercitate, assimilabile al servizio svolto dagli assistenti di lingua italiana all'estero.

Infatti, in entrambi i casi l'attività didattica si svolge in paesi esteri e viene esercitata con l'utilizzo della lingua italiana, l'unico elemento che differenzia tali attività è che, mentre l'assistente di lingua italiana all'estero svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana, il servizio svolto presso le

scuole slovene e croate con lingua italiana può riguardare l'insegnamento anche di materie differenti. In altre parole, l'unica differenza sta nella materia di insegnamento che in un caso è unica (la lingua italiana) nell'altro può variare.

Ebbene, fermo il fatto che il suddetto elemento differenziale non è idoneo a giustificare la disparità di trattamento tra due funzioni sostanzialmente identiche. Ed infatti, stando così le cose, un insegnante di lingua italiana in una scuola croata o slovena può far valere il proprio servizio per il riconoscimento di un punteggio nell'inserimento nelle GPS, mentre un assistente di lingua italiana all'estero, che svolge una funzione di insegnamento della lingua italiana in istituti di istruzione esteri, anche di livello universitario, per la medesima attività non si vede riconosciuto alcun punteggio.

In pratica, **due funzioni identiche – entrambi insegnanti di lingua italiana in un'istituzione scolastica estera – ricevono dall'amministrazione un trattamento differenziato**, in quanto in un caso il candidato che ha svolto la propria attività in Slovenia o in Croazia potrà continuare a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al proprio servizio, mentre nell'altro il candidato che ha svolto la stessa tipologia di attività in un paese estero differente (ad esempio Francia, Austria o Germania) non si vedrà più riconosciuto il proprio servizio, nonostante si tratta di attività ed esperienze professionali del tutto identiche.

La contraddittorietà della decisione presa dal Ministero, di escludere il servizio di assistente di lingua italiana all'estero dai titoli valutabili, si palesa con maggiore evidenza se si considera che **i due servizi (assistente di lingua italiana all'estero ed insegnamento in scuole croate o slovene) erano entrambi ricompresi tra i titoli di servizio previsti dalla Tabella B, allegata al DM n. 374 del 2017**, di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e che, pertanto, in tutte le precedenti procedure di aggiornamento delle graduatorie scolastiche, l'Amministrazione aveva sempre ritenuto il servizio di "assistente all'estero" meritevole di

punteggio, così come quello di insegnamento prestato presso scuole slovene e croate.

**Ib.** Oltre che contraddittoria, occorre evidenziare che la decisione del Ministero dell'Istruzione **non è supportata da alcuna motivazione né è volta a tutelare un interesse pubblico chiaramente identificabile,** quando, al contrario, la scelta di discostarsi dalle precedenti valutazioni di meritevolezza in materia di titoli di servizio avrebbe dovuto essere accompagnata da idonea motivazione atta a giustificare la scelta operata.

Mentre l'unica parvenza di motivazione che si evince dalla FAQ n. 33 è che l'esclusione del servizio di assistente di lingua italiana all'estero sarebbe giustificata dal fatto che le GPS sono di nuova istituzione e, pertanto, si prevede una nuova tabella titoli.

Ebbene, tale asserzione non può essere ritenuta sufficiente, soprattutto in considerazione del fatto che le GPS e le precedenti graduatorie sono adoperate per la medesima funzione ed anche i soggetti verso i quali si rivolge la procedura concorsuale sono i medesimi, per cui la modifica della tabella dei titoli valutabili in senso restrittivo solo per alcuni non può trovare giustificazione nella mera affermazione che le GPS sono di nuova istituzione, non discostandosi la funzione di tali graduatorie da quella delle precedenti.

Sicché, anche il metro di valutazione dei titoli riconosciuti tra una procedura e l'altra deve essere caratterizzato da **continuità**, mentre, la decisione di procedere con l'esclusione di un servizio dal novero dei titoli valutabili **deve trovare ragione in una motivazione espressa che, nel caso di specie, manca del tutto così come l'interesse pubblico che l'Amministrazione mira a raggiungere attraverso tale scelta.**

Ciò anche in considerazione dell'affidamento che coloro che aspirano all'inserimento nelle graduatorie in parola pongono sulla **certezza** nel tempo dei titoli valutabili ai fini concorsuali e, in considerazione di ciò, svolgono attività e servizi – i quali possono risultare particolarmente impegnativi come quello dell'assistente di lingua italiana all'estero – al

fine di maturare un punteggio più elevato nelle procedure di costituzione delle graduatorie scolastiche.

In conclusione, la scelta di discostarsi dalla formulazione delle precedenti tabelle dei titoli valutabili deve essere specificatamente motivata dal Ministero dell'Istruzione, soprattutto in considerazione dell'identità sostanziale delle nuove GPS con le precedenti graduatorie, pena l'illegittimità della decisione presa, con la conseguenza che i ricorrenti hanno diritto a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato come assistenti di lingua all'estero che, come emerge dall'ultima tabella titoli che ha ricompreso tale servizio, è pari a 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico.

**II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. MANIFESTA IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

**Ila.** Come anticipato, sia nella parte in fatto che in conclusione del motivo che precede, la decisione presa dal Ministero dell'Istruzione, volta ad escludere il servizio di assistente di lingua italiana all'estero dal novero di titoli di servizio valutabili per l'inserimento nelle graduatorie GPS, è da ritenersi illegittima poiché adottata in violazione dei principi generali in materia di legittimo affidamento.

Infatti, la nomina ad assistente di lingua italiana all'estero è subordinata alla partecipazione ad una procedura selettiva indetta annualmente dal MIUR (oggi MI) – l'ultima è stata bandita a gennaio 2020 per l'anno scolastico 2020/2021 – volta al reclutamento di neolaureati in materie linguistiche e letterarie da inviare a svolgere tale funzione in vari stati europei.

Ebbene, l'allegato A **di ogni bando** relativo agli assistenti di lingua, compreso l'ultimo, stabilisce espressamente che: *“Per la valutazione dei servizi prestati in qualità di “assistente di lingua”, sia da personale*

*italiano in scuole estere sia da cittadini comunitari in scuole italiane, si rimanda alla normativa vigente al momento della prestazione del servizio*".

Ebbene tale dicitura è idonea a determinare un legittimo affidamento nei candidati rispetto alla futura valutabilità del servizio prestato come assistente di lingua; si noti che **la stessa amministrazione, nell'individuare la normativa di riferimento, rimanda alla normativa vigente al momento della prestazione del servizio e non al momento della pubblicazione dell'eventuale bando di concorso ove il titolo può risultare spendibile.**

Tale previsione non può che essere interpretata nel senso che l'Amministrazione intende garantire agli assistenti di lingua, che hanno prestato il servizio in un periodo in cui tale servizio era riconosciuto come valutabile, di poter continuare ad usufruire del relativo punteggio anche in future procedure concorsuali ed anche nel caso in cui l'Amministrazione stessa decidesse, in futuro, di non riconoscere più il titolo ai fini concorsuali, come poi è effettivamente accaduto.

In altre parole, gli odierni ricorrenti hanno tutti prestato servizio di assistenti di lingua all'estero **in periodi precedenti alla modifica della tabella dei titoli valutabili (avvenuta a luglio 2020)**, sicché a mente di quanto disposto dall'Allegato A dei bandi per il reclutamento degli assistenti di lingua italiana all'estero, nei loro confronti non può che trovare applicazione **la normativa vigente al momento della prestazione del servizio che riconosceva tale servizio** tra quelli meritevoli di attribuzione di punteggio.

La previsione di cui all'Allegato A, seppur non vincolante per l'Amministrazione sotto un profilo normativo, è idonea a far insorgere, in coloro che hanno partecipato alle procedure indette dal MIUR per il reclutamento degli assistenti di lingua ed hanno poi svolto tale funzione, un **legittimo affidamento** rispetto alla futura valutabilità del servizio che hanno esercitato, considerato che tale riconoscimento veniva espressamente vincolato alla normativa vigente al momento dello svolgimento del servizio e, quindi, non soggetto a future variazioni.

In altre parole, i ricorrenti hanno partecipato ai bandi indetti dal MIUR (oggi MI) e, successivamente, svolto il servizio di assistenti di lingua all'estero, anche in considerazione del fatto che veniva loro assicurato che tale servizio gli avrebbe garantito il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in future procedure concorsuali scolastiche, garanzia legata al fatto che, al momento in cui svolgevano l'attività di insegnamento in questione, questa era ricompresa tra i titoli di servizio valutabili, come emerge dalla Tabella B del D.M. n. 374/2017.

**I**b.**** La violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti sul riconoscimento del servizio prestato come assistente di lingua italiana all'estero, limitatamente al denunciato profilo di carenza di pubblico interesse, assume caratteri ancor più evidenti se si considera che, in maniera espressa, **il Ministero dell'Istruzione ha escluso tale servizio dai titoli valutabili solo con la pubblicazione della FAQ n. 33 avvenuta tre giorni prima la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'inserimento in graduatoria**, precisamente il 4 agosto 2020.

Tale ritardo nell'adozione di una decisione espressa è stato causato dal fatto che dal tenore della descrizione dei titoli valutabili indicati nella Tabella A/4 il servizio effettuato dai ricorrenti appare effettivamente compreso.

Si veda la categoria C.2 dei titoli di servizio previsti dalla Tabella A/4, riferita a "*Servizio di **insegnamento** prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado*", precisamente il punto d) ricomprende i predetti servizi di insegnamento "**nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri** o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibili alla specificità del posto di sostegno o del grado".

Ebbene, risulta davvero incomprensibile la motivazione – che in ogni caso non è stata fornita – che ha indotto l'Amministrazione a non ritenere ricompreso il servizio di assistente di lingua italiana all'estero nella descrizione data al punto d).

Lo stesso MI nel descrivere l'attività svolta dall'assistente di lingua

evidenza che gli assistenti svolgeranno **una funzione di supporto didattico specifico per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative riferite al parlato** anche attraverso lo svolgimento di lezioni.

Si tratta di una vera e propria attività di insegnamento, tant'è che nelle tabelle titoli delle precedenti procedure concorsuali scolastiche veniva riconosciuto come **servizio di insegnamento** effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana (Cfr. Tabella B allegata al DM 374/2017, punto 3) delle Note al Punto D)).

In considerazione del ruolo svolto dall'assistente di lingua italiana all'estero e del fatto che la stessa Amministrazione lo qualificava come "servizio di insegnamento", non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Ministero ad escluderlo da titoli di servizio valutabili tenendo conto del fatto che il citato punto d) della categoria C.2 della Tabella A/4, comprende chiaramente anche la tipologia di servizio prestata dagli assistenti di lingua.

In conclusione, i ricorrenti hanno legittimamente posto affidamento su quanto l'Amministrazione ha indicato in **tutti** i bandi di reclutamento degli assistenti di lingua italiana all'estero per poi vedersi negato il riconoscimento del relativo titolo di servizio, nonostante, il tenore delle descrizioni contenute nella Tabella titoli, che induceva a ritenere tale servizio riconoscibile.

Non a caso, si è reso necessario un chiarimento in tal senso avvenuto con la pubblicazione della FAQ, ove però non vengono fornite sufficienti motivazioni atte a giustificare l'esclusione del servizio dal novero dei titoli valutabili.

Tale esclusione non può che ritenersi illegittima sia per violazione dei principi in materia di legittimo affidamento sia per carenza assoluta di motivazione, con il conseguente riconoscimento del titolo di servizio ai ricorrenti e l'attribuzione del relativo punteggio che, prendendo come riferimento la precedente Tabella titoli, si quantifica in 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico.

## ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum*, si chiede che codesto on.le Collegio adito voglia concedere la tutela cautelare, ed il riconoscimento, con riserva, del punteggio rivendicato con il presente ricorso, in considerazione del danno grave ed irreparabile che deriverà ai ricorrenti dalla mancata valutazione del servizio prestato come assistenti di lingua italiana all'estero che, per alcuni di loro, vale l'assegnazione di oltre 6 punti e, pertanto, **determina la perdita anche di centinaia di posizioni in graduatoria**, considerato che le stesse si compongono di migliaia di candidati, ed importanti miglioramenti nel posizionamento sono determinati anche da differenze di frazioni decimali di punteggio.

Tale pregiudizio assume rilevanza cautelare se considerato nell'ottica della **durata biennale delle GPS**, sicché i ricorrenti, laddove dovessero attendere l'esito del giudizio di merito per ottenere il riconoscimento richiesto, perderebbero qualsiasi possibilità di conseguire il bene della vita rivendicato con il presente gravame e costituito dal riconoscimento del relativo punteggio nel periodo di vigenza delle GPS valide per il biennio 2020/2022, con la conseguente **drastica riduzione della possibilità di poter accedere a posizioni di supplenza e, quindi, al mondo del lavoro per un ulteriore biennio**.

Pertanto, il breve periodo di vigenza delle GPS e l'omesso riconoscimento del servizio prestato dai ricorrenti come assistenti di lingua italiana all'estero sono potenzialmente idonei ad escludere i ricorrenti da qualsiasi possibilità di ottenere l'assegnazione di posizioni di supplenza e, pertanto, di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che la scelta del Ministero dell'Istruzione di escludere dai titoli valutabili il servizio prestato dai ricorrenti **non appare finalizzata alla tutela di un interesse pubblico ma comporta esclusivamente un grave ed immotivato pregiudizio per i ricorrenti**.

In ultimo, si evidenzia che, al contrario, appare sicuramente presente un

interesse pubblico a che i ricorrenti, che hanno maturato un periodo di esperienza in ambito didattico all'estero aumentando così il proprio bagaglio culturale e professionale, possano accedere a posizioni di insegnamento pubblico così da poter condividere tale esperienza con la platea degli studenti.

Subordinatamente si chiede all'on.le Collegio di provvedere, previo ordine di integrazione del contraddittorio, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA, al fine di rendere effettivo il beneficio conseguente dall'auspicato accoglimento del presente ricorso.

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con l'OM n. 60/2020 ed il Decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 volta all'istituzione delle GPS per il biennio 2020/2022, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

### **P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è soggetta a CU pari a € 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, li 8/10/2020

Avv. Ezio Maria Zuppardi

Avv. Riccardo Ferretti